



Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia



Istituto Professionale di Stato per i Servizi "GRAZIELLA FUMAGALLI"

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC)

TEL. 039 9205385 PEO: lcrc02000l@istruzione.it PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it

C.F. 94024420138 Sito Web: www.istitutograziellafumagalli.edu.it C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN

Protocollo per il contrasto ai fenomeni di "Bullismo & Cyberbullismo"

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 dicembre 2021 con delibera n. 34

Bullismo

Per bullismo si intende una condotta lesiva che uno o più soggetti, i bulli tengono – in maniera sistematica e continuativa – nei confronti di uno o più soggetti più deboli, le vittime, che si trovano in una situazione di disagio che deriva da pregiudizio o discriminazione.

Perché si possa parlare di bullismo e cyberbullismo è importante che ricorrano le seguenti condizioni: un soggetto più forte, il bullo, che reca danno ad uno o più soggetti più deboli, in modo diretto o indiretto;

- i soggetti, bullo e vittima, sono sempre gli stessi (mentre possono variare gli altri protagonisti);
- le azioni di prevaricazione si protraggono nel tempo;
- gli atti di prevaricazione non sono estremamente violenti o infrangono la legge;
- c'è una platea ad osservare quanto sta avvenendo.

Classificazione delle azioni da emendare

- violenza fisica, psicologica o intimidazione del gruppo, quando sia reiterata e continuativa;
- intenzione di nuocere;
- isolamento della vittima;
- danneggiamento e sottrazione di oggetti.

I ragazzi e le ragazze che compiono azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il Codice penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono: percosse (art. 581), lesione personale (art. 582), calunnia (art. 368), ingiuria (art. 594), diffamazione (art. 595), violenza privata (art. 610), minaccia (art. 612), danneggiamento (art. 635).

Cyberbullismo

Il cyberbullismo consiste in azioni aggressive e intenzionali, anche non reiterate, agite da un individuo o da un gruppo di persone utilizzando mezzi elettronici nei confronti di una o più persona che non possono difendersi.

Classificazione delle azioni da emendare:

- flaming: litigi on-line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;
- cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

- denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on-line;
- sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale;
- trickery (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- impersonation (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.

Principali riferimenti normativi

- artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- Legge n.71/2017 Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - aggiornamento 2021 - per le istituzioni scolastiche di ogni grado.

Azioni degli organi della scuola

Il Dirigente Scolastico

- elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyberbullismo un regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il regolamento deve essere esplicitato nel patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. I contenuti del regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto;
- promuove interventi di prevenzione primaria e sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
- organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.

Il Consiglio di istituto

- approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia;

Il Collegio dei docenti

- all'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico;

- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Il personale docente

- i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I Coordinatori dei Consigli di classe

- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure antibullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, negli spogliatoi, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
- fanno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio;
- segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo

- Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

Il Team Antibullismo e per l'Emergenza

- Coordina e organizza attività di prevenzione. Interviene nei casi acuti.
- Comunica al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo.

Le famiglie

- sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia;
- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. I rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.
- Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo

e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

- Sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.

Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza

Intervento con la *vittima*

- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;
- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;
- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;
- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);
- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;

Intervento con il *bullo*

- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;
- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;
- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
- non entrare in discussioni;
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;
- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;
- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si valuta se procedere al colloquio di gruppo;

Colloquio di *gruppo con i bulli*

- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;
- l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;
- far incontrare prevaricatore e vittima, solo se le parti sono pronte;
è importante:
 - ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i;
 - ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale;
 - condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento.

Sanzioni disciplinari (estratto del Regolamento di istituto)

- le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della scuola;
- le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica o lavori socialmente utili;
- ai fini della recidiva (reiterazione generica della violazione dei doveri) si tiene conto delle sanzioni irrogate nel corso dei dodici mesi precedenti.
- Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti, qui di seguito si individuano i provvedimenti disciplinari che possono essere irrogati in funzione della gravità degli episodi di bullismo e cyberbullismo che sono stati commessi:
 - a. richiamo verbale e ammonizione scritta;
 - b. sospensione dalle lezioni fino a tre giorni con obbligo di frequenza;

- c. allontanamento dalla scuola fino a 5 giorni anche senza obbligo di frequenza
 - d. allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni anche senza obbligo di frequenza;
 - e. allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni anche senza obbligo di frequenza;
 - f. allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni anche senza obbligo di frequenza;
 - g. allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di stato del corso di studi.
- Per le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica, il consiglio di classe, all'atto della irrogazione della sanzione, predisponde un piano che provvede a mantenere un continuo rapporto con lo studente allontanato e la sua famiglia, tale da preparare un suo proficuo rientro nella comunità scolastica. Per l'approntamento del piano, il consiglio di classe potrà anche avvalersi, ove necessario, del supporto dei servizi sociali del comune ove residente lo studente e, per i casi più problematici e gravi, dell'autorità giudiziaria, al fine di promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro (se possibile) nella comunità scolastica.